

IMPOSTE SUL REDDITO

Ricalcolo previsionale degli acconti salvaguardato per tutto il 2020

di **Fabio Garrini**



La **tolleranza del 20% nel ricalcolo degli acconti 2020** relativi alle imposte dirette riguarda l'intero importo dovuto per il 2020, **non solo la quota in scadenza il prossimo 30 giugno**: con questo chiarimento la [circolare 9/E/2020](#) risolve un dubbio applicativo che si era posto all'indomani della pubblicazione del **D.L. 23/2020**, laddove la rubrica della norma ("**metodo previsionale acconti giugno**") lasciava intendere che la quota da ricalcolare potesse essere **solo quella riferibile al primo acconto**.

L'acconto 2020

L'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001](#) stabilisce che i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in **due rate** salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata **non superi euro 103** (nel qual caso l'integrale versamento in acconto viene fatto in unica rata **entro la scadenza di novembre**).

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

1. per la **prima rata**, nella misura del **40%** dell'acconto complessivamente dovuto, **nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente** (quindi normalmente, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, al 30 giugno, ovvero al 30 luglio incrementando il dovuto con la maggiorazione dello 0,4%, eventualmente applicando la rateazione prevista per i versamenti a saldo);
2. per la **seconda rata**, nel mese di **novembre** (ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività

produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** dello stesso periodo d'imposta).

Per quanto riguarda la modalità di calcolo degli acconti, da un lato, è possibile utilizzare il **metodo storico**, che fa riferimento al risultato del periodo d'imposta precedente (quindi il 2019), il cui calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi; in alternativa è possibile utilizzare il **metodo previsionale**, basato invece **sull'imposta che si prevede di liquidare** per il periodo d'imposta 2020.

Il **metodo previsionale** presenta il vantaggio di **prescindere totalmente dall'andamento storico dei redditi**, basando il calcolo esclusivamente sull'andamento dell'annualità in corso; pertanto, se si presume un reddito (o, per meglio dire, un'imposta) inferiore a quanto dichiarato per il precedente periodo d'imposta, **è possibile versare un acconto inferiore** rispetto a quello che sarebbe stato dovuto con il metodo storico.

D'altro canto, il fatto che tale metodo si basi su delle **previsioni**, **espone il contribuente al rischio di versare un acconto insufficiente**, visto che egli è chiamato a produrre delle ipotesi di quali saranno i redditi, gli oneri deducibili e detraibili, nonché le ritenute per l'anno in corso; se l'imposta 2019 fosse pari a 1.500 e il contribuente dovesse versare un acconto di 1.000, ma a consuntivo l'imposta dovuta fosse pari ad 1.200, la differenza di 200 potrebbe essere contestata quale **insufficiente versamento**.

Gli acconti da D.L. 23/2020

Proprio su questo punto interviene il Decreto Liquidità: l'[articolo 20](#) introduce una disposizione transitoria **applicabile solo per il periodo d'imposta 2020** (ci si riferisce ai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) che pone un **marginale di tolleranza** a tale ricalcolo:

*“Le disposizioni concernenti le **sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute **se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”.*

Quindi, **se l'acconto effettivamente dovuto per il 2020** fosse pari a 1.000, qualora l'acconto fosse stato versato per 800 o più, sulla differenza non sarebbero applicabili **né sanzioni né interessi**.

Nella [circolare 9/E/2020](#) vengono forniti alcuni **chiarimenti** al riguardo:

- malgrado la norma faccia riferimento ad Irpef, Ires e Irap, viene precisato che tale tolleranza riguarda **anche altre imposte soggette al versamento in acconto**, quali **l'imposta sostitutiva** dovuta per i contribuenti che hanno aderito al **regime forfettario**, ovvero quella relativa ai fabbricati per i quali è stata prescelta la **cedolare** per la tassazione dei canoni, così come **le imposte patrimoniali estere** (**Ivie** per gli immobili ubicati all'estero e **Ivafe** per le attività finanziarie);
- viene inoltre precisato che **laddove il versamento si dovesse discostare di oltre il 20% rispetto a quello effettivamente dovuto a consuntivo**, potrebbe essere azionato il **ravvedimento operoso** per **ridurre tale differenza entro la soglia del 20%**, evitando in tal modo ogni contestazione per la differenza;
- infine l'Agenzia chiarisce come la disposizione in commento ***“si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo”***. La motivazione di tale conclusione risiede nel fatto che tale acconto è determinato nel mese di giugno e successivamente **viene ripartito in due rate**, a seconda che l'importo dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.